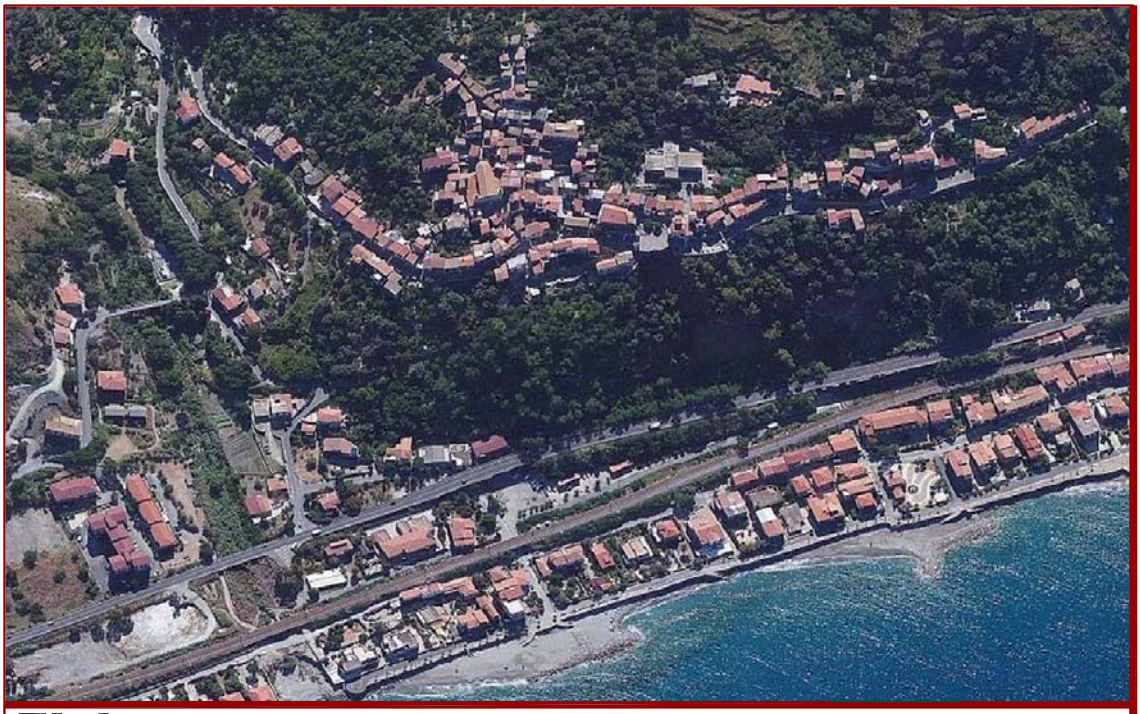
COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA



Elaborato:

Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione

Progettista

Ing. Pasquale FILICETTI

Collaborazione Tecnica

Ing. Ivano RUSSO

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Roberto LAINO

Il Sindaco

Sig. Giorgio MARITATO

TAVOLA:

EP 1.01

SCALA:

Elaborazione del piano: Marzo 2016

Studio VAS (Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità): Maggio 2017

Visti e approvazioni:

INDICE

REGOLAMENTO 3
❖ **DISPOSIZIONI GENERALI 4**
Art. 1 - Oggetto 4
Art. 2 - Definizioni 4
❖ **LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 4**
Art. 3 – Contenuti dell'atto di concessione 4
Art. 4 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricreative 4
Art. 5 – Concessione Demaniale Marittima 5
Art. 6 - Cauzioni 6
Art. 7 – Durata e Proroghe delle Concessioni Demaniali Marittime 6
❖ **CANONI DEMANIALI MARITTIMI 6**
Art. 8 - Canoni 6
Art. 9 - Pagamento del Canone 7
Art. 10 - Riduzione del canone 7
Art. 11 - Canoni ricognitori 7
❖ **CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO 7**
Art. 12 - Revoca e decadenza del titolo concessorio 7
Art. 13 - Rinuncia alla concessione demaniale marittima 8
❖ **SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO 8**
Art. 14 - Subingresso 8
❖ **VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 9**
Art. 15 - Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima che non ne modifichino il titolo 9
Art. 16 - Variazioni all'originario titolo concessorio 9
❖ **VARIAZIONI DELLE SPESE RELATIVE AL RILASCIO DI CDM O MODIFICAZIONI 10**
Art. 17 – Diritti di Segreteria 10
❖ **ATTIVITA' DI VIGILANZA 10**
Art. 18 – Vigilanza 10
❖ **USO DELLA SPIAGGIA 10**
Art. 19 - Disposizioni Comunali sull'uso dell'arenile 10
Art. 20 - Spiagge libere 11
❖ **DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 11**
Art. 21 - Stabilimenti balneari 11
Art. 22 – Gestione delle attività balneari 12
Art. 23 - Disciplina dei prezzi 12
Art. 24 - Pubblicità dei prezzi 12
Art. 25 - Sanzioni 12
❖ **NORME FINALI 12**
Art. 26 – Disciplina delle Autorizzazioni temporanee 12

Art. 27 – Norme generali per i titolari delle CDM 14
Art. 28 – Concertazione 14
Art. 29 – Rinvii 14
Tabella A 16

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) 19
Art. 1 CONTENUTO E FINALITA' DEL PIANO DI UTILIZZO DELL'ARENILE 20
Art. 2 TERMINE DI VALIDITA' DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE 20
Art. 3 EVENTUALI DIFFORMITA' TRA ELABORATI GRAFICI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE 20
ART. 4 ELABORATI DI PIANO 21
ART. 5 MODALITA' DI ATTUAZIONE 21
ART. 6 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 22
ART. 7 SUDDIVISIONE ARENILE PER ATTIVITA' FUNZIONALI. ZONIZZAZIONE 23
ART. 8 AREA DESTINATA ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI STABILIMENTO BALNEARE O ALLE STRUTTURE DI BAR - RISTORAZIONE 23
ART. 9 AREA DESTINATA ALLO SVAGO, ALLA SALUTE E CURA DELLA PERSONA 27
ART. 10 AREA DESTINATA ALL'OMBREGGIAMENTO 28
ART. 11 PERCORSI LONGITUDINALI E TRASVERSALI FONDAMENTALI 28
ART. 12 FASCIA DELLA BATTIGIA 29
ART. 13 SPIAGGE LIBERE 29
ART. 14 SPECCHI D'ACQUA, CAMPI-BOE, PONTILI MOBILI E CORRIDOI DI LANCIO 30
ART. 15 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ESISTENTI AD USO TURISTICO - RICREATIVE 30
ART. 16 NUOVI INSEDIAMENTI 30
ART. 17 MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO ORIGINARIO 31
ART. 18 MODIFICHE ALL'ESTENSIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI 31
ART. 19 CONTRASTO CON ALTRE NORME DI PIANO 32
ART. 20 NORME DI CONTEMPLAZIONE DEL P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) - Art.21 delle NAMS del P.A.I. (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4) 32
ART. 21 NORME DI CONTEMPLAZIONE DEL PAI - Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4) 33
ART. 22 NORME DI CONTEMPLAZIONE DEL PAI - Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione) 34
ART. 23 NORME DI CONTEMPLAZIONE DEL NUOVO PSEC (Piano Stralcio Erosione Costiera) - Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericol. di eros. costiera (P3) 34
ART. 24 AUTORIZZAZIONI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 36

GESTIONE DEMANIO MARITTIMO AD USO TURISTICO-RICREATIVO

REGOLAMENTO

❖ DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, ai sensi della L. R. 17 del 21 dicembre 2005.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Art. 2 - Definizioni

3. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del codice civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.
4. Il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo può nominare per ciascun procedimento o tipologia di procedimento un responsabile.

❖ LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 3 – Contenuti dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

1. L'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2. Lo scopo e la durata della concessione;
3. La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4. Le modalità di esercizio della concessione;
5. Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione;
6. L'Imposta Regionale sul canone;
7. La cauzione;
8. Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
9. Le generalità e il domicilio del concessionario;
10. Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie;
11. In merito al carattere delle concessioni Demaniali Marittime: se stagionale minima (1° Giugno / 30 Settembre), se stagionale Ordinaria (1° Maggio / 31 Ottobre), se annuale (1° gennaio / 31 dicembre).

- ✓ All'atto di concessione deve essere allegato il progetto delle opere da realizzare;

Art. 4 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricreative

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Piano Comunale di Spiaggia (PCS) del Comune.

1. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà

all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 17/2005 e dal Piano di Indirizzo Regionale *(PIR)*, di un bando pubblico che definisca:

- ✓ le aree o il singolo lotto disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
- ✓ le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- ✓ il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- ✓ i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base a quanto stabilito dall'art. 37 del codice della navigazione;

2. Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
3. Le domande di concessione dovranno essere corredate di tutta la documentazione espressamente specificata nella Tabella B del PIR, pena la decadenza delle stesse.
4. Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio Tecnico Comunale che redige, in base ai criteri fissati dalla Legge Regionale 17/2005 e dal PIR, una graduatoria, per ciascuna area messa a bando.
5. La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso Ufficio Protocollo del Comune.
6. Il Dirigente dell'ufficio competente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.
7. Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento.

Art. 5 – Concessione Demaniale Marittima

1. E' l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo determinato *(superiore a 6 anni e massimo 20 anni)* l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per le finalità contenute dal Piano Comunale di Spiaggia; il periodo di rilascio della concessione è funzione della rilevanza economica delle opere da realizzare nonché dei piani di utilizzazione delle aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 1 comma 253 della legge n. 296 del 2006.
2. In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
3. Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.
4. L'atto è iscritto al repertorio dei contratti ed è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura del Comune, nei casi previsti dalla legge, con spese a carico del concessionario.
5. Copia dell'atto completo degli estremi di registrazione è inviata al concessionario, tramite lettera raccomandata, insieme alla determinazione della data di consegna dei beni oggetto di concessione.
6. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione dei pareri sovraccomunali previsti dal PIR *(nulla osta Paesaggistico-Ambientale e Autorizzazione Doganale).*

Art. 6 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.
2. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.
3. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore e a prima richiesta dell'Ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (F.I.B.A. - S.I.B., etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
4. I beneficiari delle cauzioni sono lo Stato ed il Comune.

Art. 7 – Durata e Proroghe delle Concessioni Demaniali Marittime

1. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime è di competenza esclusiva del Comune ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 2005;
2. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire le certezze alle situazioni giuridiche in atto ed assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità fino al 31.12.2020 i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2010 n. 25 – art. 24 comma 3-septies del decreto-legge n. 113/2016 convertito in legge n. 160 del 07 agosto 2016.

- ✓ La circolare n. 57 Serie II – Titolo: Demanio Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 gennaio 2013 – prot. n. M_IT/PORTI/586 *(Norme in materia di proroga di concessioni demaniali marittime)* l'ultimo comma, in riferimento alla Circolare n. 25 emanata dallo stesso Ministero, da indicazioni sulle modalità di proroga delle CDM, con l'indicazione sia della misura del canone annuale che l'importo complessivo relativo al periodo di proroga, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro.

❖ CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 8 - Canoni

1. Ogni anno il concessionario è tenuto al pagamento del canone demaniale marittimo previsto per l'area in concessione, all'imposta Regionale pari al 15% del canone D.M. e alla presentazione della cauzione a garanzia degli obblighi assunti nell'atto concessorio.
2. Il canone è calcolato in base alle nuove misure unitarie di cui all'art. 1 comma 251 e ss. della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii. .
3. Le misure unitarie costituiscono i parametri di base per l'espletamento della

eventuale licitazione privata. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

4. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando la facile, la difficile rimozione, nonché la natura di pertinenza demaniale marittima.
5. Per la tipologia degli impianti, manufatti e opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si fa riferimento all'apposito elaborato progettuale allegato alla concessione demaniale marittima.

Art. 9 - Pagamento del Canone

1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la data di scadenza, ovvero 31 dicembre.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno precedente, salvo conguaglio, entro e non oltre la fine di luglio di ogni anno.

Art. 10 - Riduzione del canone

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art.2 del Regolamento approvato con D.M.5 agosto 1998, n.342.

Art. 11 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

❖ CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 12 - Revoca e decadenza del titolo concessorio

1. La concessione demaniale marittima è revocabile in tutto o in parte secondo le previsioni dell'art. 42 Cod. Nav. . Nell'ipotesi di revoca parziale, il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del

concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 *(trenta)* giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Cod. della Nav.
3. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. .
4. Prima di dichiarare la revoca il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

Art. 13 - Rinuncia alla concessione demaniale marittima

1. In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato l'Ufficio Demaniale Marittimo, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune.

❖ SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 14 - Subingresso

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità concedente presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione prevista dalla Tabella B del PIR.
2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante, senza l'osservanza della presentazione delle istanze previste per il 31 di ottobre di ogni anno.
3. Entro 15 giorni l'Ufficio Demanio Marittimo provvederà a comunicare ai richiedenti o ai loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale documentazione di cui le domande risultino carenti ai fini del completamento del subingresso.
4. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, senza nessuna formalità istruttoria, se non quella relativa alla veridicità degli atti presentati e alla riformulazione della CDM e relativa registrazione.
5. In caso di vendita o esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario, non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.
6. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, pena di decadenza.
7. Occorre in ogni caso fare riferimento all'articolo 12 del PIR –punto 4.

❖ VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 15 - Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima che non ne modifichino il titolo

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune. L'Ufficio Demanio Marittimo, verifica la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica il responsabile del procedimento al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione di cui al presente comma deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24 del Regolamento del Codice della Navigazione.
2. Non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune, la collocazione nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di giochi destinati al mini-club, strutture leggere destinate allo svago, abbellimenti necessari per lo_ svolgimento di manifestazioni ricreative, sportive, ludiche ecc. per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, nonché fioriere e camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo.
3. Qualora la variazione non apporta alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale ai sensi dell'art. 24 del Reg. del Cod. Nav., la variazione può essere autorizzata per iscritto, senza nessuna istruttoria.
4. Con le stesse modalità, del punto 3 del presente articolo, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili, comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.
5. Per variazione di contenuto è intesa la destinazione d'uso originaria prevista.

Art. 16 - Variazioni all'originario titolo concessorio

1. L'eventuale variazione all'ampiezza delle concessioni demaniali esistenti potrà essere consentita a condizione che rimangano sufficienti porzioni di arenili libere in relazione all'affluenza dei bagnanti, secondo le previsioni del PCS e comunque nella misura non inferiore al 30% del tratto di litorale balneabile. Tale modificazione dovrà in ogni caso essere espletata mediante la procedura prevista dall'art. 12 del PIR.
2. I tratti di arenile oggetto di estensione delle CDM esistenti confinanti con concessioni demaniali già rilasciate, possono essere oggetto di ampliamento a favore dei concessionari limitrofi a condizione che si soddisfi quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2005, e cioè la distanza minima tra una concessione ed un'altra deve essere di 50 (cinquanta) metri.

3. In caso di presentazione di più di 1*(una)* istanza volta ad ottenere l'ampliamento sul medesimo tratto di arenile, in difetto di accordo tra i richiedenti, si procederà secondo il criterio di dividere, in proporzione all'area già in concessione *(intesa come fronte mare),* l'arenile disponibile escluso il tratto da lasciare alla libera balneazione.

❖ VARIAZIONI DELLE SPESE RELATIVE AL RILASCIO DI CDM O MODIFICAZIONI

Art. 17 – Diritti di Segreteria

1. Per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, sono dovute dal concessionario solo le relative spese riguardanti i diritti di segreteria intesi come scritturazione delle CDM.

❖ ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 18 – Vigilanza

1. Fermo restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune territorialmente competente.
2. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli e qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite innovazioni e/o opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano occupate abusivamente o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa *(art. 54 Cod. Nav.).*
3. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a vigilare sulla regolarità delle attività che si svolgono sul demanio marittimo assentite da regolare concessione demaniale marittima.
4. E' riservato altresì al Comune l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 Cod. Nav. previo parere dell'autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata.

❖ USO DELLA SPIAGGIA

Art. 19 - Disposizioni Comunali sull'uso dell'arenile

1. Disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia non ricompresi nel presente Regolamento.
2. Da emanarsi di concerto con l'Autorità Marittima competente per il territorio, e i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ne definiscono:

- ✓ Periodo di inizio e fine della stagione balneare.
- ✓ Orario di funzionamento delle attività.
- ✓ Zona di mare riservata alla balneazione e quelle in cui è vietata;

- ✓ Prescrizioni sull'uso della spiaggia.
- ✓ Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili.
- ✓ Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari, distanze minime da osservare per il posizionamento degli ombrelloni, in base alla classificazione intesa come "Stelle Marine" che ogni singolo stabilimento balneare adotterà.
- ✓ Disciplina della pesca.
- ✓ Corridoi di lancio.
- ✓ In ogni caso le Disposizioni emanate dal Comune si integreranno a quanto disciplinato già dalle autorità marittime competenti per il territorio.

Art. 20 - Spiagge libere

1. Le spiagge libere debbono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica *(pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazione di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso)*.
2. Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposita convenzione con i titolari delle concessioni demaniali marittime, singoli o associati tra loro o imprese individuali, Società o Cooperative secondo criterio di economicità e convenienza.
3. Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza e il salvataggio, può essere prevista anche l'installazione di *"torrette di salvataggio"*; per l'espletamento di tale servizio il Comune deve rivolgersi, mediante apposita concessione demaniale marittima, esclusivamente ad associazioni di provata esperienza sia in forma singola che cooperativistica.

❖ DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 21 - Stabilimenti balneari

1. Sono Imprese Turistiche-Balneari che fanno accoglienza diurna sul demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo, organizzano al meglio l'uso dell'arenile e svolgono importanti compiti sia in termine di vigilanza e di soccorso e sia in termini di protezione ambientale.
2. Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari i Lotti posti sull'arenile con strutture in legno o similari, ove si trovano cabine spogliatoi, servizi igienici, servizi destinati al miglioramento dell'offerta turistica in generale, punto di ristoro ed attrezzature balneari posizionate per come previsto dalla sistemazione del lotto approvato.
3. Le aree oggetto di concessione demaniale marittima possono essere recintate secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 del PIR ai punti 2 e 3.
4. Gli stabilimenti balneari oltre a poter esercitare le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, secondo le definizioni meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM del 13 Settembre 2002 *(art. 3 del PIR – lettera m)*, possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per

l'esercizio delle attività connesse alla balneazione come le cure elioterapiche, le attività sportive e la ricreazione, le attività destinate alla cura e al benessere delle persone, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

5. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A.

Art. 22 – Gestione delle attività balneari

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso delle autorizzazioni amministrative previste al fine di poter esercitare compiutamente le attività previste all'interno dell'area in concessione.
2. Lo stabilimento balneare deve possedere i requisiti minimi previsti dalle norme igienico-sanitarie, secondo le normative vigenti in materia.
3. La denuncia di inizio attività o la modifica dell'esistente è presentata al Comune ove ha sede l'esercizio della stessa, utilizzando la modulistica predisposta dallo S.U.A.P. regionale, e deve inoltre indicare: la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura, la presenza di attività connesse, corredata dall' autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo.

Art. 23 - Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti a comunicare al Comune le tariffe applicate per i servizi di spiaggia in base a quanto disciplinato dall'articolo 19 del PIR.

Art. 24 - Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi dei servizi di spiaggia conformi all'ultima regolare comunicazione.
2. E' fatto obbligo di esporre al pubblico i prezzi applicati per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 25 - Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di stabilimento balneare senza la prescritta CDM è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.

❖ NORME FINALI

Art. 26 – Disciplina delle Autorizzazioni temporanee

1. Possono essere concesse, previa autorizzazione Comunale rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Demaniale Marittimo, utilizzazioni temporanee di zone demaniali e del mare territoriale.

2. Le autorizzazioni sono concesse esclusivamente in via occasionale ed estemporanea, per periodi limitati nel tempo, e comunque per un periodo massimo di 30 *(trenta)* giorni consecutivi o cumulati a soggetti non lucrativi riconosciuti, limitatamente all'espletamento delle attività di pubblico interesse o di interesse generale, da effettuarsi con le seguenti modalità:

   - ✓ Le istanze devono essere presentate al Comune in carta semplice almeno 15 giorni prima dell'evento.

   - ✓ Le autorizzazioni di un giorno: vengono concesse con apposita autorizzazione Comunale rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo e non sono soggette al pagamento del canone demaniale marittimo minimo previsto dalla Legge.

   - ✓ Le autorizzazioni da un minimo di due a un massimo di sette giorni *(consecutivi):* vengono concesse con apposita autorizzazione Comunale rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo e non sono soggette al pagamento del canone demaniale marittimo minimo previsto dalla Legge.

   - ✓ Le autorizzazioni da un minimo di sette a un massimo di trenta giorni *(consecutivi)*: vengono concesse con apposita autorizzazione Comunale rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo e sono soggette al pagamento del canone demaniale marittimo minimo previsto dalla Legge, nonché alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e alla presentazione di Polizza Fidejussoria.

   - ✓ Copia dell'autorizzazione rilasciata verrà trasmessa all'Autorità Marittima competente e all'Ufficio del Comando di Polizia Municipale.

   - ✓ Uno stesso soggetto può essere autorizzato anche più volte purché non si superi la soglia dei trenta giorni consecutivi o cumulati nel corso della stessa stagione estiva; fuori della stagione balneare tale limite non è da considerarsi.

   - ✓ Le autorizzazioni temporanee devono necessariamente prevedere opere che rispondono ai requisiti della facile rimozione.

   - ✓ Il Dirigente dell'Ufficio Demaniale Marittimo può concedere le eventuali autorizzazioni temporanee in deroga ai limiti di distanza minima tra le CDM previsti dalla Legge Regionale n. 17 del 2005 considerato che non si tratta di CDM ma di autorizzazioni temporanee a soggetti senza scopo di lucro o manifestazioni patrocinate dal Comune.

   - ✓ Non potranno mai essere rilasciate autorizzazioni temporanee che comportino attività lucrative e/o di servizi, queste sono solo in capo ai titolari di regolare concessione demaniale marittima.

Art. 27 – Norme generali per i titolari delle CDM

1. Tutte le autorizzazioni amministrative hanno la stessa durata del titolo concessorio, anche in presenza di attività svolte sul demanio marittimo ad uso stagionale *(in base all'articolo 10 del PIR — punto3.)*; il concessionario ogni anno è tenuto, in mancanza di modificazioni rispetto alle autorizzazioni in suo possesso, solo a comunicare entro la fine di gennaio di ogni anno l'intenzione a proseguire nell'esercizio delle attività oggetto della CDM, in base alla dichiarazione di intendimento ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni - 22 gennaio 1996 n. 559/C.
2. Le attività autorizzate all'interno dell'area in concessione si possono effettuare anche nel periodo diverso da quello riservato alla balneazione e alla stagione balneare, in conseguenza a logiche di destagionalizzazione.
3. I titolari delle CDM con utilizzo annuale del suolo sono tenuti a comunicare al Comune l'inizio dei lavori di ordinaria manutenzione delle strutture, a condizione che queste non subiscano modifiche rispetto a quanto autorizzato.
4. I titolari delle Concessioni Demaniali Marittime ad uso stagionale del suolo demaniale marittimo *(stagionalità minima 4 mesi - stagionalità ordinaria 6 mesi)* sono tenuti a comunicare al Comune l'inizio delle attività di montaggio e smontaggio delle strutture**.**

Art. 28 – Concertazione

1. Il Comune persegue la concertazione con gli Enti locali e i soggetti interessati all'adozione di provvedimenti comunali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativo nell'ambito del PCS, al fine di concertare le Disposizioni Comunali e non solo. Agli incontri partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali.

Art. 29 – Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, alle NTA del Piano Comunale di Spiaggia, nonché alla specifica Legge Regionale n. 17 del 2005 e del suo Regolamento di Attuazione (PIR).

Allegati:

- ✓ **TABELLA A DEL PIR**

Tabella A

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina;
- 2 stelle marine;
- 3 stelle marine;
- 4 stelle marine;
- 4 stelle marine super.

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. *"obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala)*, e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. *"facoltativi":*

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da6a9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	oltre 12

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.	Superficie minima destinata a verde e le aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	3 ml – 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi *(o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)*	< 2 ml	2 ml – 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1. ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 *(1 uomo e1 donna)* ogni 100 punti ombra	min. 2 *(1 uomo e l donna)* ogni 85 punti ombra	min. 2 *(1 uomo .e 1 donna)* ogni 70 punti ombra	min. 2 *(1 uomo e 1 donna)* ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	1 stella
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo sole do luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campa di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					

GESTIONE DEMANIO MARITTIMO AD USO TURISTICO-RICREATIVO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.)

Art. 1 CONTENUTO E FINALITA' DEL PIANO DI UTILIZZO DELL'ARENILE

Le presenti norme regolano gli interventi, gli allestimenti di natura edilizia ed infrastrutturale e le modalità d'uso dell'arenile.

Tutti gli interventi sopra evidenziati sono da realizzarsi sull'area destinata, nella zonizzazione di intervento.

Essi sono soggetti a permesso di costruire e/o denuncia d'inizio attività e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività in funzione dell'intervento da realizzare previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., dovranno essere realizzati dai singoli concessionari secondo le disposizioni specificate più avanti.

Le Concessioni Demaniali Marittime (CDM) potranno essere rilasciate secondo il seguente periodo temporale:

- ✓ ANNUALE – strutture di facile rimozione che insistono sul demanio marittimo per l'intero anno, escludendo, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della Pubblica Amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali, in riferimento alla Legge Regionale n. 17/2005 – art. 9 Opere consentite - punto 5;
- ✓ STAGIONALE MINIMA – strutture che insistono sull'arenile per mesi *quattro (dal 1° giugno al 30 settembre)*;
- ✓ STAGIONALE ORDINARIA – strutture che insistono sull'arenile per mesi sei *(dal 1° maggio al 31 ottobre)*.

Il canone per le CDM verrà determinato considerando la classificazione dell'area delle strutture in *"Categoria A" – Alta valenza turistica e "Categoria B" – Normale valenza turistica*, in base alla nuova normativa statale in materia di canoni *(Legge n. 296 del 2006 – art. 1 comma 251 e ss.ss.ii.)*.

Stagione Balneare.

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno. Il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno.

Art. 2 TERMINE DI VALIDITA' DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE

In conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa, il presente Piano di Utilizzo dell'Arenile ha validità ed efficacia per cinque anni, salvo diverse esigenze future generate dallo sviluppo del territorio.

Art. 3 EVENTUALI DIFFORMITA' TRA ELABORATI GRAFICI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE

In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici che compongono il Piano (vigente e/o in Variante) e le presenti Norme Tecniche d'Attuazione, prevalgono le presenti Norme.

ART. 4 ELABORATI DI PIANO

Costituiscono parte integrante del presente Piano i seguenti elaborati:

E.P. 0.00 – Elenco Elaborati;
E.P. 1.00 – Relazione Tecnica Illustrativa;
E.P. 1.01 – Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
E.P. 1.02 – Relazione Paesaggistica Ambientale;
E.P. 1.03 – Relazione piano di utilizzazione arenile;
E.P. 2.00 – Inquadramento Territoriale;
E.P. 2.01 – Corografia;
E.P. 2.02 – Individuazione ambiti di progetto del P. Comunale di Spiaggia;
E.P. 2.03 – Stralcio P.R.G. vigente;
E.P. 2.04 – Stralcio catastale su base SID;
E.P. 2.05 – Carta delle reti tecnologiche;
E.P. 2.06 – Sovrapposizione PAI – Ambito 1;
E.P. 2.07 – Sovrapposizione PAI – Ambito 2;
E.P. 2.08 – Sovrapposizione PAI – Ambito 3;
E.P. 2.09 – Documentazione fotografica con individuazione punti di scatto;
E.P. 3.00 – Planimetria stato di fatto aree in concessione – Ambito 1;
E.P. 3.01 – Planimetria stato di fatto aree in concessione – Ambito 2;
E.P. 3.02 – Planimetria stato di fatto aree in concessione – Ambito 3;
E.P. 3.03 – Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 1;
E.P. 3.04 – Planimetria stato di fatto progetto in concessione – Ambito 2;
E.P. 3.05 – Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 3;
E.P. 4.00 – Schemi tipologici dei manufatti;
E.P. 4.01 – Viste 3D schemi tipologici dei manufatti;
E.P. 5.00 – Modalità d'uso delle aree in concessione – Ambito 1;
E.P. 5.01 – Modalità d'uso delle aree in concessione – Ambito 2;
E.P. 5.02 – Modalità d'uso delle aree in concessione – Ambito 3.

ART. 5 MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il Piano di Utilizzo dell'Arenile viene attuato dai privati per unità di intervento nel rispetto delle prescrizioni del Piano.

Tuttavia, per le CDM esistenti, è consentita la realizzazione di soluzioni alternative a quelle previste dal presente Piano a condizione che:

1. Nessun manufatto sia posizionato sull'arenile nella zona specifica riservata all'ombreggiamento ed alla balneazione;
2. I manufatti che si intendono realizzare, sempre di tipo facilmente rimovibile, abbiano una superficie equivalente a quella consentita dal Piano e siano realizzati, nella porzione di concessione più vicina al lungomare o alla strada, con tipologia definibile a *"blocchi"*, in modo da consentire uno o più varchi di accesso all'arenile;
3. Le cabine degli stabilimenti balneari siano realizzate e rifinite in legno, e/o

profilati metallici e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed abbiano un'altezza massima non superiore a 3,00 ml rispetto alla quota 0,00 ml della spiaggia;

4. I box dei servizi siano realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed abbiano un'altezza massima di 3,00 ml rispetto alla quota 0,00 ml della spiaggia;
5. I manufatti adibiti a bar – ristorante, aventi la stessa tipologia dei materiali di cui al punto 4, abbiano un'altezza massima di 4,50 ml rispetto alla quota 0,00 ml della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio;
6. Siano rispettati tutti i principi sanciti nel presente piano in materia di aree tematiche destinate ad attività accessorie alla balneazione *(svago e cura della persona).*
7. Le norme del PCS devono essere applicate anche alle concessioni demaniali marittime in essere, essendo precluso in ogni caso, adottare soluzioni alternative a quelle previste dal medesimo PCS e garantendo che la realizzazione ed il posizionamento delle strutture nell'area in concessione o da concedere non preclusa, creando un fronte continuo, la visibilità e l'orizzonte marino *(art. 9 della L.R. n. 17 del 2005).*

L'attività prevalente che deve caratterizzare l'arenile è quella dell'ombreggiamento e del servizio alla balneazione. Tuttavia, è consentito l'intrattenimento serale, subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e dei nulla-osta, al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, nonché, al rispetto dei volumi, delle superfici e di tutte le altre prescrizioni statuite dal presente Piano.

ART. 6 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

In sede di attuazione del presente piano di utilizzazione particolareggiato dell'arenile, si applicano i seguenti parametri urbanistici:

- ✓ Distanze: occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni espressamente contenute nel presente Piano e nel PIR (> 50 m), così come previsto al punto VII dell'art. 12 della Legge Regionale n. 17/2005;
- ✓ Superficie utile (Su): corrisponde alla superficie dei piani terra al lordo dei muri perimetrali esterni ed interni, escluso i porticati. Sono escluse dal computo della superficie utile le superfici completamente interrate, ove previste ed ammesse dalle presenti norme, le scale esterne e le superfici a terra coperte con tende purché non tamponate ai lati neppure con chiusure laterali amovibili e leggere, è consentita come superficie coperta realizzabile il 25% dell'area in concessione al netto dell'area destinata a parcheggio ed alla posa di sdraio e ombrelloni.

Per gli altri parametri edilizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle NTA del vigente PRG.

Tutte le opere ed i manufatti previsti nel presente Piano rientrano nella definizione di *"opere precarie"* sono classificate come *"opere di facile rimozione"*, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 – comma 2 lettera a) b) e) della Legge Regionale 17/2005 che disciplina le *"Opere Consentite".*

A protezione delle strutture delle CDM saranno consentite opere di difesa a carico delle

P.A. in conformità alla pianificazione settoriale vigente, sempre che sussista l'interesse pubblico rappresentato dalla tutela dell'abitato costiero e di infrastrutture pubbliche.

ART. 7 SUDDIVISIONE ARENILE PER ATTIVITA' FUNZIONALI. ZONIZZAZIONE

Il presente PCS prevede la suddivisione dell'arenile in *"zone fondamentali"*, con relative destinazioni d'uso, aventi andamento parallelo alla battigia e classificate procedendo da monte verso mare.
Più precisamente:

1) **Zona 1** - fascia dedicata alle strutture turistico-ricreative *(stabilimenti balneari, bar-ristoranti, e così via secondo le definizioni del DPCM del 13/09/2002)*;
2) **Zona 2** - fascia della spiaggia destinata all'ombreggiamento con la posa di ombrelloni ed eventualmente tende o piccoli gazebo, sdraio e lettini da spiaggia, sosta pedalò e piccoli natanti;
3) **Zona 3** - fascia della battigia *(fascia di 5 ml libera dalla linea di battigia alla prima fila di punti, d'ombra, sdraio etc.)*;
4) Percorsi o *"camminamenti"* longitudinali e trasversali fondamentali, per il collegamento delle zone 1, 2, 3;
5) Spiaggia libera;
6) Specchi d'acqua e campi-boe, approdi, pontili mobili di ormeggio e corridoi di lancio.

All'interno della fascia destinata alle strutture turistico-ricreative, poi, si individuano altre distinte aree:

a) **Area A** - destinata alle strutture funzionali all'esercizio delle attività di stabilimento balneare, costituite da: cabine, spogliatoi, depositi, ricoveri di attrezzi, docce, servizi igienici, box del gestore, ecc.;
b) **Area B** - destinata alle strutture di bar-ristorazione, pubblici esercizi in genere e relative pertinenze;
c) **Area C** - destinata allo svago e/o alla cura della persona nei limiti delle attività ammesse.

Infine, alcune porzioni di arenile, ospiteranno:

d) **Area D** – destinata allo scalo barche (n. 4), che hanno larghezza minima di ml 3,0 e lunghezza variabile, per una superficie complessiva di mq 1.100. La predetta tipologia è ammissibile a condizione che non interferisca con la balneazione.

ART. 8 AREA DESTINATA ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI STABILIMENTO BALNEARE O ALLE STRUTTURE DI BAR -RISTORAZIONE

In questa area, di larghezza variabile in relazione all'ampiezza dei lotti e di una profondità compresa tra 5,00 e 40,00 ml, situata nella prima porzione della concessione, e cioè tra il lungomare o la strada carrabile e la fascia destinata all'ombreggiamento, sono collocati tutti quei manufatti destinati ai servizi funzionali all'attività di stabilimento balneare, docce, cabine, servizi igienici, locali di primo soccorso, di deposito, ecc., ovvero funzionali all'attività di bar-ristorazione, variabili in dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive, distribuzione, numero e quant'altro.

Il loro posizionamento è libero, con l'unico limite che gli stessi siano realizzati *"a blocchi"* anche collegati tra di loro mediante porticati o simili, in modo da consentire uno o più varchi di accesso liberi all'arenile.

E' ammessa la eventuale copertura continua per le strutture di servizio dello stabilimento *(chiosco, box, cabine etc.),* purché, in tal caso, l'altezza massima non superi i 4,0 ml.

I manufatti saranno dotati di idoneo collegamento alla rete fognante comunale, ovvero saranno dotati di sistema di smaltimento fisico-chimico riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria, per cui, in alternativa, ove non fosse possibile l'allaccio alla rete fognante comunale, lo smaltimento delle acque nere e bianche avverrà tramite apposite vasche asettiche a completa tenuta stagna, in alluminio, in vetroresina o similari, poste interrate e al sicuro da eventi accidentali che possano creare inquinamento per fuoriuscita di liquami, soggette a periodico svuotamento tramite motocisterna con ditta abilitata e autorizzata e con obbligo di contratto per il concessionario da fornire all'Ente, oltre all'obbligo da parte del concessionario della trasmissione dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) comprovante l'avvenuto smaltimento.

L'approvvigionamento idrico dello stabilimento è previsto con allaccio alla rete idrica comunale, surrogato dall'utilizzo di eventuali idonei serbatoi in alluminio, vetroresina o similari, posizionati non a vista. L'approvvigionamento elettrico dello stabilimento è previsto con allaccio alla rete elettrica pubblica e l'impianto elettrico a dotazione delle strutture deve essere realizzato a norma e conforme alla Legge n. 46/'90 e ss.mm.ii.

Nell'area polifunzionale per ricovero e rimessaggio barche, tale fascia è riservata anche all'installazione dei relativi servizi specifici annessi all'area, ha una larghezza variabile ed una profondità compresa tra 5.00 e 15.00 ml.

Fermo restando eventuali altre prescrizioni contenute nel presente Piano, i manufatti realizzabili in tale area dell'arenile, devono rispettare i seguenti standard:

a) **Bar-ristorante, laboratorio, servizi ed altre strutture similari**, dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici, e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio; dovranno avere un'altezza massima, calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 3,50 ml, rispetto alla quota 0,00 ml della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato; dovranno avere dimensioni minime di ml 5,00 x 5,00; dovrà essere garantita una adeguata coibentazione e un'agevole aerazione, con una superficie aerata pari ad 1/3 della superficie del pavimento; le aperture dovranno essere orientate verso l'esterno. Per la stessa utilizzazione di cui sopra è consentito l'impiego di manufatto prefabbricato in pvc o resinoso-plastico ignifugo di diversa dimensione, a base esagonale o altra forma geometrica, del tipo pubblicitario. Per le zone asservite e adiacenti a tali strutture (aree di consumo) possono essere utilizzate per l'ombreggiatura: tettoie coibentate, in tegola lateritica o plastica, vetrature, tende, gazebo e ombrelloni di forme svariate, con uso di

materiali specifici e/o naturali;

b) **cabine, spogliatoi, servizi di primo soccorso, box del bagnino, servizi, bungalow ed altre strutture similari**, dovranno essere realizzate e rifinite in legno, e/o profilati metallici, e/o materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed avranno un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,60 ml alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato; dovranno avere dimensioni minime di ml 1,20 x 1,20; dovrà essere garantita una adeguata coibentazione e un'agevole aerazione, con una superficie aerata pari ad 1/3 della superficie del pavimento; le aperture dovranno essere orientate verso l'esterno;

c) **servizi igienici**, dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici, e/o in materiale resinoso plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed avranno un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,60 ml, rispetto alla quota 0,00 ml della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato; dovranno avere dimensioni massime di ml 2,0 x 2,00 e dovranno rispettare le dimensioni minime e la dotazione di pezzi sanitari speciali previste dalla normativa vigente (Legge n.104/92) e normative sul superamento elle barriere architettoniche per la fruibilità dei soggetti diversamente abili;

d) **box per deposito attrezzi, magazzini ed altre strutture similari**, dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici, e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, e dovranno avere un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,70 ml rispetto alla quota 0,00 ml della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato, dovranno avere dimensioni minime di ml 2,00 x 2,0;

e) **locali per amministrazione, custodia e controllo**, dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici, e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed avranno un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,70 ml rispetto alla quota 0,00 ml della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato; dovranno avere dimensioni minime di ml 3,0 x 3,0;

f) **le coperture dei manufatti** possono essere realizzate con manto di tegole in cotto o finta tegola plastica *(tegola canadese)* in materiale di tipo resinoso plastico, in legno e similari;

g) **i basamenti dei manufatti** possono essere realizzati conformemente a quanto disposto dall'art. 9 – comma 2 lettera a) b) c) della Legge Regionale 17/2005 che disciplina *"Opere Consentite ".* Tra i materiali da utilizzare sono ammessi anche quelli artificiali conformi alle norme edilizie sia per opere di coibentazione, che per opere

strutturali. Sono ammesse tutte le installazioni, anche del tipo monoblocco, che consentano un'agevole movimentazione anche con l'uso di gru o di idonei mezzi di intervento;

h) **le aree pavimentate,** dovranno essere realizzate in legno e non dovranno costituire opere fisse; è possibile anche l'uso di betonelle autobloccanti, quadroni a base cementizia e/o materiali resinoso-plastico, così come rinvenibili in commercio presso le aziende specializzate nel settore, purché siano posate sul piano o sulla struttura di pedana, non continue e ancorate al suolo come opere fisse;

i) **recinzioni e cancelli** potranno essere realizzati e rifiniti in legno e/o corda, saranno limitate alla sola area in concessione e non potranno superare l'altezza di ml 1,50 rispetto alla quota 0,00 del lungomare o della strada carrabile adiacente. Le ante dei cancelli, porte d'accesso o di passaggio dovranno aprirsi verso l'esterno ed essere dotate di fermo in posizione di apertura, e comunque tale manovra dovrà avvenire all'interno dell'area in concessione; sono vietati materiali quali mattoni, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.

j) **i colori dei manufatti** dovranno essere di tipo tenue e comunque consoni all'ambiente. Ogni singolo lido potrà adottare una *"tipica"* colorazione per ombrelloni, sdraio e lettini; in questo caso anche i manufatti di servizio, pattini, ecc. assumono, ove possibile, la medesima tonalità di colorazione. Nel caso si scelgano composizioni di uno o più colori per gli ombrelloni e le sdraio, i manufatti potranno essere dipinti con la stessa combinazione di colori o scegliendo uno dei colori della combinazione;

k) **attrezzature minime di servizio:** ogni stabilimento balneare dovrà dotarsi dell'attrezzatura minima obbligatoria per come indicato alla Tabella A del PIR *"Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari"*. Tali disposizioni inerenti i servizi rappresentano minimi inderogabili per i gli stabilimenti balneari.

l) **parcheggio privato**, eventualmente annesso al lotto, per le auto degli utenti dello stabilimento, dovrà prevedere, possibilmente, posti al coperto e opportuni spazi di manovra. Il piano può essere sistemato dopo spianatura e livellatura, con pietrischetto opportunamente rullato, con pavimentazioni del tipo *"betonelle"* autobloccanti, quadroni a base cementizia purché siano opere posate sul piano, non continue e non ancorate al suolo. E' vietato qualsiasi tipo di pavimentazione fissa quali asfalto, calcestruzzo o simili. La copertura dei posti auto dovrà essere di tipo leggero, realizzata con pali in legno o metallo, opportunamente conficcati nel terreno e facilmente estraibili, incernierati a funi in acciaio o similari per sostenere teli in fibra, plastici o elementi coibentati e/o similari.

Tutte le strutture ed i servizi funzionali all'esercizio dello stabilimento balneare e/o dei bar-ristorante, devono essere rese accessibili ai soggetti diversamente abili e realizzate in

conformità delle vigenti disposizioni in materia della eliminazione delle barriere architettoniche.

La realizzazione e l'allestimento delle attrezzature e servizi elencate sono ammissibili a condizione che:

1) il posizionamento delle strutture deve garantire non soltanto l'accesso al mare ma anche la visibilità dell'orizzonte marino;
2) sia indicata l'altezza massima delle strutture rispetto alla quota 0,00 della spiaggia;
3) sia indicata la superficie massima della superficie realizzabile delle diverse tipologie di strutture ammissibili;
4) il parcheggio, se previsto, deve essere inserito in concessione, salvo che non ricada su proprietà privata.

ART. 9 AREA DESTINATA ALLO SVAGO, ALLA SALUTE E CURA DELLA PERSONA

Le aree poste a mare tra l'area destinata all'esercizio delle attività di bar-ristorazione e la fascia destinata all'ombreggiamento, devono ricadere in concessione e sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione che, indicativamente, si individuano nei seguenti gruppi di attività:

a) campi di beach volley, beach basket, calcetto, etc., purché delimitati da reti di protezione;
b) area attrezzata e delimitata con recinzione avente un'altezza massima di m 0,90 rispetto al piano dell'arenile, dedicata ai bambini con servizio baby-sitter ed animazione, giochi gonfiabili, tappeti elastici, etc.;
c) area con piscina/e, vasche per idromassaggio e strutture similari per assistenza medico-curativa, realizzate senza platea in calcestruzzo armato ma posate a secco ed amovibili, con possibilità di prelievo dell'acqua salmastra;
d) area fitness;
e) area per assistenza medico-curativa *(talassoterapia, balneo spasmo-terapia, sabbiature, massaggi, etc.*);
f) area salute con percorsi vita, percorsi tattili, ecc.;
g) area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni e conferenze a tema;
h) area tecnologica *(Wi-Fi, playstation, ecc.).*

A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di zone d'ombra.

Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree di cui ai punti a-h, devono essere precarie ed amovibili. Eventuali tendoni temporanei ed altre strutture precarie aperte, inoltre, devono avere un'altezza non superiore a quella delle cabine e possono essere posizionati previa specifica autorizzazione e per eventi determinati.

Ferma restando la facoltà per ogni stabilimento balneare di dotarsi di un'area mista di base, priva di recinzione, con giochi per bambini, biliardino, ping-pong, bocciodromo, beach volley e beach basket non regolamentari, calcetto, ciascun operatore di spiaggia ha diritto di allestire un'area tematica tra quelle indicativamente elencate per ogni 15 ml di concessione fronte mare disponibile.

Occasionalmente, i concessionari, singolarmente o in accordo con altri concessionari, possono organizzare feste durante le ore serali, eventualmente posizionando sull'arenile, temporaneamente e per la durata di ciascun evento *(limitato ad una sera per volta)*, opportune pedane e/o pavimentazioni amovibili, che dovranno essere rimosse al termine di ciascun evento. In ogni caso, lo svolgimento di tali spettacoli deve essere preventivamente comunicato agli Uffici competenti ed è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Nel caso in cui manifestazioni e/o spettacoli di pubblico intrattenimento siano organizzati per iniziativa del Comune di Acquappesa, è consentito a codesta P.A. di derogare alle previsioni del presente piano, stante la temporaneità delle iniziative stesse.

ART. 10 AREA DESTINATA ALL'OMBREGGIAMENTO

Tale porzione dell'arenile, destinata alla posa di ombrelloni, sdraio e lettini, di tende, di piccoli gazebo ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare dell'area destinata allo svago e/o alla salute e cura della persona. L'organizzazione balneare di tale fascia è libera. Preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende lato monte ed ombrelloni lato mare ovvero solo con ombrelloni. E' consentito l'utilizzo di piccoli gazebo al posto degli ombrelloni purché gli stessi abbiano una superficie inferiore o uguale a mq 4,00 ed un'altezza massima di ml 2,20.

La distanza tra le file degli ombrelloni varierà in base alla fascia di classificazione del singolo insediamento balneare, in base alla Tabella A del PIR *"Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari".*

La distanza tra le file degli eventuali piccoli gazebo dovrà essere di almeno 1,20 ml. così come di 1,20 ml. deve essere la distanza tra i singoli gazebo.

In tutti i predetti casi, la distanza prescritta va calcolata dalla base dei pali di sostegno delle predette attrezzature per l'ombreggiamento.

All'interno della spiaggia attrezzata può essere prevista una zona *"refrigerium"* con docce a nebulizzazione.

E' ammessa struttura in legno del tipo a torretta, di opportuna altezza per l'avvistamento di soccorso, per il personale addetto al salvataggio.

ART. 11 PERCORSI LONGITUDINALI E TRASVERSALI FONDAMENTALI

I percorsi pedonali o camminamenti interni, possono essere opportunamente pavimentati con elementi amovibili in legno o in materiali resinoso-plastici antiscivolo e non dovranno costituire opere fisse; è possibile anche l'uso di piastrelle e betonelle autobloccanti, così come rinvenibili in commercio presso le aziende specializzate nel settore. Sono ubicati a piacimento dei singoli operatori di spiaggia a condizione che, in ogni caso, venga assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare.

Sui percorsi pedonali è vietata qualunque forma di deposito, anche temporaneo, di

oggetti e materiali.

Data la morfologia dell'area balneare lungo la fascia in fregio al lungomare, è consentito, ove non esiste, la realizzazione di un accesso pedonale direttamente dal marciapiede del lungomare o della strada, tramite la rimozione di parte della ringhiera esistente corrispondente all'accesso, da realizzarsi a cura del concessionario, e con l'obbligo del ripristino della stessa a fine stagione.

L'ingresso principale di ogni stabilimento balneare potrà essere realizzato da una *"porta"* su pali e la scelta della forma sarà lasciata libera alla fantasia di ciascun concessionario.

Su di essa sarà riportato il numero del lotto, il nome del lido ed il numero delle stelle marine, per una più facile individuazione anche della classificazione; i lidi saranno numerati progressivamente a partire dalla spiaggia posta a Nord del territorio comunale, a confine con il Comune di Cetraro *(torrente Fiumicello)*, fino alla foce del Fiume Bagni, posta a Sud e confine con il Comune di Guardia P.se.

Tanto i percorsi pedonali di accesso all'arenile quanto gli altri percorsi pedonali fondamentali, debbono essere accessibili ai soggetti diversamente abili ed essere realizzati in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; per tutti i luoghi ed i manufatti dell'arenile deve essere, parimenti, garantita la fruibilità ai soggetti diversamente abili.

ART. 12 FASCIA DELLA BATTIGIA

Fascia posta ad una distanza minima di 5,00 metri dalla battigia, riservata esclusivamente al libero transito, consente l'accesso pedonale al mare e la fruizione dell'arenile a tutti gli utenti. Tale fascia deve essere lasciata completamente libera; è pertanto esclusa qualsiasi forma di deposito o posa, anche temporanea, di tende, ombrelloni, sdraio, lettini, imbarcazioni, natanti, galleggianti, delimitazioni e intralci di qualsiasi natura e quant'altro ostacoli la sua pedonabilità.

E' consentito l'attracco delle barche e dei pattini di salvataggio e l'attracco di altre imbarcazioni in caso di necessità, nell'osservanza delle vigenti norme di legge in materia.

Nella Tipologia del ricovero barche, tale fascia è riservata alla sosta di piccole e medie imbarcazioni.

E' esclusa la realizzazione di volumi di qualsiasi tipo ed ogni altra destinazione. In ogni caso per ciò che riguarda tale zona dell'arenile si demanda a quanto disciplinato dalle Autorità Marittime competenti.

ART. 13 SPIAGGE LIBERE

Si tratta di porzioni dell'arenile non attribuite in concessione. Sulle spiagge libere è consentita unicamente la presenza di servizi igienici pubblici, uno dei quali per disabili, docce aperte nella misura di due per ogni gruppo di servizi igienici; l'installazione delle predette strutture può avvenire solo dietro regolare rilascio di concessione demaniale marittima. Il Comune deve garantire l'accessibilità alle spiagge libere, alla battigia, ai servizi igienici ed alle docce con appositi percorsi pedonali pavimentati con materiali amovibili, agibili anche per i soggetti diversamente abili, prevedendo almeno un percorso pedonale di accesso alla battigia per ogni spiaggia libera con fronte mare compreso tra ml 30,00 e ml 200,00. Il Comune deve altresì assicurare la pulizia delle

spiagge libere e dei servizi igienici, provvedendovi direttamente ovvero affidando il relativo onere ad altro soggetto mediante apposito procedimento di appalto.

Il Comune dovrà inoltre assicurare il servizio di salvataggio nelle ore e con le modalità previste dall'ordinanza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro; il Comune dovrà segnalare altresì il limite della zona di mare riservata alla balneazione e il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto, secondo le modalità previste dall'autorità marittima competente.

ART.14 SPECCHI D'ACQUA, CAMPI-BOE, PONTILI MOBILI E CORRIDOI DI LANCIO

Specchi d'acqua, campi-boe e corridoi di lancio, sono zone di mare previste per l'avvicinamento e l'attracco di imbarcazioni private e per il traffico locale. La sistemazione e l'utilizzo di tali zone restano disciplinate esclusivamente dalle ordinanze balneari emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro e dal Comune di Acquappesa nell'ambito delle proprie competenze; l'allestimento degli specchi d'acqua, campi boe, pontili e corridoi di lancio non può prescindere dal regolare rilascio di concessione demaniale marittima, pertanto trovano esatta ubicazione sulle planimetrie di progetto del PCS, in quanto aree da zonizzare.

Il pontile a galleggiamento discontinuo è una struttura per l'approdo e l'ormeggio di piccoli natanti da diporto e per servizi di assistenza. A strutture di tipo modulare pre-allestite e poste in opera da ditte specializzate, quella portante è solitamente in acciaio zincato o in lega di alluminio, quella del piano di calpestio è in legno o in materiale plastico, mentre le unità galleggianti possono essere in cls con nucleo in polistirolo espanso o in vetroresina, da agganciare alla terraferma e da ancorare al fondo con particolari sistemi atti all'ancoraggio.

ART. 15 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ESISTENTI AD USO TURISTICO-RICREATIVE

Le CDM esistenti sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS secondo le previsioni delle già richiamate norme di indirizzo. Per le CDM esistenti che intendano passare da un uso stagionale dell'arenile ad un uso annuale dello stesso, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 17/2005 comporta l'avvio di nuova istruttoria ai fini del rilascio di licenza suppletiva per come previsto dall'art. 24 del regolamento esecutivo del codice della navigazione, dovendo acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti *ex lege* tra cui, quella paesaggistica per l'intero anno. L'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata entro il 31 Ottobre al Comune di Acquappesa il quale, all'ottenimento di tutti i pareri e le autorizzazioni previste, nei trenta giorni successivi, provvederà a rilasciare, in unico atto, nuova CDM e relativo permesso di costruire.

ART. 16 NUOVI INSEDIAMENTI

Per i nuovi insediamenti e per le concessioni in itinere, come da protocollo regionale, l'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata entro il 31 Ottobre, o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS, al Comune di Acquappesa il quale, nei trenta giorni successivi al rilascio dei pareri degli enti sovraccomunali previsti dal P.I.R., provvederà a rilasciare, in unico atto, regolare Concessione Demaniale Marittima e relativo permesso di costruire. All'istanza di autorizzazione, che dovrà contenere espressa indicazione sulla tipologia di occupazione del suolo demaniale *(stagionale o annuale)*, dovrà essere allegata, in sette copie di cui una in bollo, tutta la documentazione espressamente

indicata nella Tabella B del P.I.R.

ART. 17 MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO ORIGINARIO

La facoltà di modificazione dell'assetto originario, della distribuzione e del numero dei predetti manufatti e/o servizi in conformità a quanto previsto agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme Tecniche, nonché la modificazione della tipologia di occupazione del suolo demaniale *(da stagionale ad annuale o viceversa)*, può essere esercitata espressamente dagli interessati con apposita istanza da presentarsi al Comune di Acquappesa entro il 31 del mese di Ottobre.

Il Comune, nei trenta giorni successivi al rilascio dei pareri, degli enti sovraccomunali previsti dal P.I.R., provvederà a rilasciare, in unico atto, regolare Concessione Demaniale Marittima inerente la nuova sistemazione e nuovo permesso di costruire. All'istanza di autorizzazione, che dovrà contenere espressa indicazione sulla tipologia di occupazione del suolo demaniale *(stagionale o annuale)*, dovrà essere allegata, in sette copie di cui una in bollo, tutta la documentazione espressamente indicata nella Tabella B del P.I.R. .

ART. 18 MODIFICHE ALL'ESTENSIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

A seguito delle opportune segnalazioni pervenute da parte degli operatori interessati, e dopo una verifica dello stato dei luoghi effettuata da parte dell'Ufficio Tecnico procedente, sono stati riscontrati alcuni problemi e difficoltà di carattere prettamente operativo, funzionale e di utilizzazione economica vantaggiosa degli insediamenti. Alcuni riguardano la oggettiva impossibilità di poter raggiungere una elevata classificazione *(v. stelle marine Tabella A del PIR)* degli stabilimenti balneari in quanto l'attuale larghezza fronte mare disponibile risulta palesemente insufficiente allo scopo; altri riguardano il mutamento della morfologia dell'arenile.

Pertanto, al fine di elevare la qualità dei beni/servizi offerti e di garantire fruttuosamente l'uso del bene da parte dei concessionari, è data facoltà agli stessi interessati :

- ✓ di richiedere la riduzione/traslazione verso monte e/o l'estensione/traslazione verso mare *(quindi modifiche alla profondità)* delle concessioni demaniali ricadenti nei singoli lotti;
- ✓ di richiedere un ampliamento della larghezza fronte mare delle concessioni demaniali con ampiezza del fronte mare più ridotto.

Si precisa che la fascia di arenile interessata all'eventuale ampliamento in profondità verso mare delle concessioni interessate, sarà destinata esclusivamente all'uso di ombreggiamento, così per come previsto all'art. 12 delle presenti Norme Tecniche.

L'ampliamento in larghezza fronte mare, invece, sarà autorizzato a condizione che:

- ✓ vi sia una nuova sistemazione dell'insediamento che comporti un aumento della classificazione *(stelle marine)* posseduta dallo stabilimento balneare;
- ✓ siano rispettate le distanze dalle foci di fiumi, canali e torrenti ed ogni altra prescrizione prevista nel presente piano.

Per dette modifiche all'estensione, varranno le norme di procedura di cui al precedente art. 17.

ART. 19 CONTRASTO CON ALTRE NORME DI PIANO

In applicazione del principio di specialità, in caso di contrasto tra le presenti norme generali e le norme specifiche dettate per alcuni lotti, queste ultime prevalgono sulle prime salvo diversa espressa disposizione.

ART. 20 NORME DI CONTEMPLAZIONE DEL P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) - Art.21 delle NAMS del P.A.I. (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 - 50 anni, nonché il mantenimento ed il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
   a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
   b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della Legge 5 agosto 1978, n.457, senza aumento di superfici e di volumi;
   c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
   d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
   e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa approvazione dell'Autorità, che .non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
   f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
   g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;
   h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
   i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
   j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR.

3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

ART. 21 NORME DI CONTEMPLAZIONE DEL PAI - Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
   a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
   b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
   c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
   d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
   e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto *(strade, ferrovie e canali);*
   f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
   g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete *(energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico)* non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
   h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
   i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
   j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
   k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria *(esclusa la risagomatura*

dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;

l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;

3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.
5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

ART. 22 NORME DI CONTEMPLAZIONE DEL PAI - Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)

1. L'ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

ART. 23 NORME DI CONTEMPLAZIONE DEL NUOVO PSEC (Piano Stralcio Erosione Costiera) - Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;

b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;

c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza

aumento di superfici e di volumi;

d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;

e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

   1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;

   2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;

f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;

g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;

h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua *(esclusa la spiaggia emersa, così come definita all'art. 2)* che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;

i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;

j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;

k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto *(strade, ferrovie, canali)* e di nuove infrastrutture a rete *(energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico)* non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia emersa così come definita al precedente art. 2;

l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;

4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di

manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata *(firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere)*, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.

5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.

7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:

a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.

b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

NORME TRANSITORIE

ART. 24 AUTORIZZAZIONI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017

I concessionari attuali e concessionari futuri *(che scaturiranno dai nuovi lotti inseriti nel presente PCS)*, ad avvenuta approvazione del Piano sono obbligati ad adeguarsi agli indirizzi dello stesso, successivamente all'approvazione. Al fine di permettere agli interessati di poter compiutamente esercitare le facoltà derivanti dall'approvazione del PCS *(richiesta nuova concessione, modificazione dell'assetto originario, nonché la modificazione della tipologia di occupazione stagionale e/o annuale del suolo demaniale)* è consentita, qualora il concedente per la stagione balneare 2017 non abbia compiutamente attuato i dovuti adeguamenti al presente PCS, la presentazione dell'istanza di autorizzazione entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del PCS, senza l'osservanza del termine perentorio (31 Ottobre) di cui all'art. 20 delle presenti Norme Tecniche.

Belvedere Marittimo, 03.03.2017

Il Tecnico

(Ing. Pasquale Filicetti)